



## Opportunities and challenges between conservation, enhancement and sustainability of cultural heritage in the vision of the ONU 2030 agenda. The case study of Carrara

Daniela Capra, Marco Chiuso (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia)

*Following its pass (2004), the Codice dei beni culturali e del paesaggio implemented the guidelines of the European Landscape Convention (Florence 2000, ratified in Italy with Law 14/2006), and of the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Paris 2003) and Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Paris 2005). It has thus equipped itself with protection tools aimed at identifying the intangible component of the cultural heritage, recognizing it as inseparable from the physicality of the asset*

*This new and relevant structure of the Code allows a reading of the territory in the complexity of the different cultural - material and immaterial - and landscape components, guaranteeing more effective cognitive approaches and consequent protection actions.*

*In particular, the combined provisions of the articles 7 bis and 10 of the Codice provides a tool of particular interest in the recognition of cultural values, expressed in all their forms, from architectural emergencies to elements of demo-ethno-anthropological value.*

*If the regulatory schedule is adequate, however, difficulties emerge in protection actions, which must be shared between the various authorities called upon, within their respective competences, to carry them out in synergy.*

# Opportunità e sfide fra conservazione, valorizzazione e sostenibilità del patrimonio culturale nella visione dell'agenda ONU 2030. Il caso studio di Carrara

Daniela Capra, Marco Chiuso

Le tematiche relative al patrimonio culturale, inteso nella sua più ampia accezione, materiale e immateriale, dal riconoscimento alla tutela, dalla valorizzazione alla fruizione, sono da molto tempo, e sono tutt'oggi, oggetto di dibattito fra studiosi provenienti da diversi ambiti e discipline; dal mondo accademico alla politica, dagli addetti ai lavori ai semplici cittadini<sup>1</sup>. È naturalmente materia in costante divenire così come lo è l'evoluzione della società e le sue trasformazioni, che si pone costantemente interrogativi sulla necessità e sulla qualità delle azioni da intraprendere<sup>2</sup>.

Il punto di vista che in questo contributo si vuole fornire è quello della prassi quotidiana che afferisce alle attività proprie degli uffici territoriali del Ministero della Cultura. In questa ottica l'evoluzione normativa che ha riguardato le diverse parti del Codice dei beni culturali e del paesaggio e che in particolare, in recepimento delle convenzioni Unesco<sup>3</sup>, ha introdotto l'art. 7 bis, ha senza dubbio contribuito a riaffermare e a rafforzare l'imprescindibilità dell'approccio demo-etno-antropologico nelle attività di riconoscimento dell'interesse culturale dei beni mobili o immobili; anche qualora si tratti di singoli oggetti.

1. Vedi SETTIS, 2013.

2. MITCHELL, RÖSSLER, TRICAUD 2009, p. 37.

3. In particolare, si fa riferimento alla convenzione UNESCO sul Patrimonio culturale immateriale del 2003.

È tuttavia necessario rilevare che nonostante la ratifica della Convenzione Unesco del 2003, tramite L. 167/2007, e il conseguente inserimento, nel 2008, dell'articolo 7 bis, l'impostazione del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* è rimasta incentrata esclusivamente sui beni materiali. Inoltre, l'assenza di una legge nazionale sulla salvaguardia del patrimonio immateriale, prevista in esito alla ratifica di cui alla L. 133/2020 della *Convenzione di Faro* del 2005, comporta di fatto limiti e criticità nella prassi di intervento sul patrimonio demoetnoantropologico e immateriale.

Una conseguenza ancora più rilevante di questo scenario è ravvisabile nella sostanziale carenza di iniziative amministrative riguardanti il patrimonio culturale immateriale. Quest'ultimo dovrebbe costituire, invece, un ambito cruciale del settore demoetnoantropologico, proprio alla luce della vocazione disciplinare all'analisi delle pratiche culturali e dei sistemi di pensiero individuati quali espressioni di identità culturale collettiva dall'articolo 7-bis del *Codice*.

Ciò è particolarmente vero nei riguardi di quegli elementi del patrimonio culturale immateriale che non hanno ancora intrapreso, o non intendono intraprendere, un percorso volto al riconoscimento UNESCO, ma ricercano il supporto delle istituzioni ministeriali a livello locale o nazionale. In relazione a essi, la perdurante mancanza di una Lista nazionale rappresenta un ulteriore limite<sup>4</sup>.

*Una breve analisi del dettato normativo del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Una rinnovata visione del patrimonio culturale alla luce delle convenzioni UNESCO*

Nonostante la normativa attuale non abbia ancora contemplato nel proprio ordinamento una specifica disciplina dedicata ai beni immateriali, l'introduzione dell'art. 7 bis, che prevede la sottoposizione alle norme del *Codice* «delle espressioni di identità culturale collettiva contemplate nelle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità»<sup>5</sup> ha dunque di fatto rafforzato, nel palinsesto normativo, il legame biunivoco tra bene culturale materiale e immateriale.

A ben vedere, l'idea di una protezione/salvaguardia del bene culturale immateriale era in ogni caso da tempo contenuta nel nostro ordinamento se si pensa che già nella *Carta Costituzionale* si rinvenivano elementi fortemente indicizzanti di una precisa attenzione verso la componente immateriale. Muovendo dall'accezione più ampia del termine cultura, contenuto nell'art. 9 della

4. Vedi Circolare DG – ABAP *Linee guida per l'azione amministrativa e tecnico-scientifica sul patrimonio demoetnoantropologico e immateriale*, n. 21 del 16.04.2025.

5. Vedi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 7bis.

*Costituzione*, quale «espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società»<sup>6</sup>, non si può non prendere atto che le manifestazioni ed espressioni identitarie della Nazione siano già entrate, in quel periodo storico, a far parte dell'oggetto di tutela pensato dal Costituente. In questa «chiave di lettura» le convenzioni internazionali intervenute successivamente avrebbero avuto una funzione più di una sorta di presa di coscienza che di una vera e propria novità.

Il *Codice*, ancor prima delle modifiche che hanno introdotto l'art. 7 bis, fin dai suoi primi articoli, presta particolare attenzione alle questioni identitarie definendo il patrimonio culturale come: «elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità nazionale». Il comma 2 dell'art. 1 recita «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e lo sviluppo della cultura». Elementi questi difficilmente riconducibili entro schemi puramente materiali, ma che richiamano piuttosto ad una idea onnicomprensiva e universale delle espressioni della civiltà umana.

Anche nella declinazione dell'art. 10, nella fattispecie al comma 3 lettera d), si indica che fra i beni soggetti a tutela vi sono «le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza e della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»<sup>7</sup>. Benché il riferimento sia sempre alle «cose – mobili o immobili» – tale concetto comporta imprescindibilmente un approccio – olistico – nei processi di riconoscimento dell'interesse culturale in quanto il così detto “bene mobile o immobile” se svincolato dai suoi aspetti immateriali perderebbe totalmente senso.<sup>8</sup>

6. Vedi Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9.

7. Vedi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 10, c. 3, lett. d).

8. ARCHIVIO SABAP-LUMS – FONDO DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE, Decreto SR-TOS 22/12/2022 n. 112 – “Casupola dei Passionisti” – art. 7bis e 10 - Motivazione: *La “Casupola dei Passionisti” è una delle rare testimonianze materiali ancora presenti sul territorio a memoria della tradizione millenaria legata ai riti propiziatori per la stagione della fienagione e della raccolta. Le “rogazioni”, di matrice celtica e pagana, accolte dal mondo cristiano, divennero nel corso dei secoli un elemento fortemente identitario nelle società rurali del territorio. È altresì testimonianza di una civiltà contadina strettamente legata alla conformazione e alle risorse del territorio che armonizzandosi nel paesaggio ne custodisce la memoria.*

Decreto SR -TOS 22/05/2020 n. 4032 – “Bivacco Aronte” – art.7bis e 10 – Motivazione: *Il “Bivacco Aronte”, nel panorama dei rifugi montani delle Alpi Apuane e probabilmente anche nel più ampio contesto alpino italiano, è senza dubbio uno dei più ricchi di storia e di valenza simbolica. Il “piccolo Gigante”, così come viene soprannominato, è senza dubbio il più vetusto e più alto in quota delle Alpi Apuane. Nel corso di più di un secolo dalla sua fondazione è stato, ed è tuttora, custode della storia dell'alpinismo, delle vicende umane legate agli eventi bellici della seconda guerra mondiale,*

Particolarmente significativo, in questa direzione, è anche l'art. 52 che nella formulazione del comma 1 bis ha introdotto nel 2013 una disciplina speciale in relazione ai locali «a chiunque appartenenti» nei quali si svolgono «attività di artigianato tradizionale» così come «altre attività commerciali tradizionali riconosciute come espressione dell'identità culturale collettiva»<sup>9</sup> ai sensi delle Convenzioni UNESCO del 3 novembre 2003<sup>10</sup> e del 20 ottobre 2005<sup>11</sup>. La disposizione prevede un apposito procedimento mediante il quale i Comuni individuano, sentito il Soprintendente, i locali suddetti essendo la finalità di tale previsione quella di «assicurarne apposite forme di protezione e salvaguardia», sulla base di una duplice chiave di lettura della tutela e della valorizzazione, il tutto tenendo conto della necessità di bilanciare le attività di protezione dei beni con le esigenze connesse alla “libertà di iniziativa economica” (così come richiamato dall'art. 41 della *Costituzione*)<sup>12</sup>.

L'impianto dell'ordinamento del *Codice*, arricchito dall'introduzione delle modifiche apportate in recepimento delle convenzioni Unesco, ha senza dubbio ampliato e reso più esplicita la consapevolezza rispetto al patrimonio immateriale se pur, come detto in precedenza, ancorata in una dimensione di contiguità rispetto alla fisicità dei beni, e ha di conseguenza reso ancora più esplicita la necessità di coniugare gli aspetti di tutela, in forma statica, agli aspetti di valorizzazione, in forma dinamica, rendendo imprescindibile la condivisione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio culturale nazionale in sinergia fra Stato e Regioni così come previsto dall'art. 117 della *Costituzione*.

Anche la terza parte del *Codice*, dedicata ai beni paesaggistici, fin dal suo primo articolo chiarisce inequivocabilmente il concetto di paesaggio introducendo all'art. 131 la seguente definizione: «per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e delle loro interrelazioni», e prosegue al comma 2 «il presente codice tutela il

*oggi, ancora approdo sicuro per gli escursionisti e testimone silenzioso del fenomeno legato alle attività estrattive che contraddistinguono pesantemente questa straordinaria area montana.*

9. «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della *Costituzione*». D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 52, c. 1bis.

10. Vedi UNESCO 2003.

11. Vedi UNESCO 2005.

12. Si ritrova in tal senso all'art. 41 della *Costituzione*: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana».

paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali».

Benché non sia mai citata espressamente la così detta componente immateriale, appare evidente che la stessa costituisce il substrato e il presupposto fondamentale nel definire il significato stesso di paesaggio.

Riprendendo la lente attraverso la quale le Soprintendenze operano nella prassi quotidiana, se nella lettura del *Codice*, nel suo insieme, appare chiaro come l'approccio alle fasi di studio, di conoscenza di un territorio, nei processi di riconoscimento degli elementi di interesse culturale che lo connotano, non possa prescindere dalla componente immateriale, è altresì vero che se si analizzano le modalità che il *Codice* prevede nelle funzioni di tutela (ad. es. restauro, alienazione, prelazione, circolazione, esportazione ecc.) le stesse siano rivolte necessariamente ad oggetti fisici. Muterebbe in sostanza la diversa prospettiva della tutela che connota i beni materiali da quelli c.d. intangibili. Mentre per i primi non si può prescindere da una tutela statico – conservativa, per i secondi si profila invece, la necessità di una tutela “dinamica”, “che si armonizzi con il continuo divenire che è l'essenza del fenomeno che si vuole preservare”<sup>13</sup>. Se tutelare significa “riconoscere, conservare, proteggere, recuperare” allora tali attività sono estensibili anche, se pur in forme diverse, in assenza del corpus mechanicum. Sotto tale profilo si potrebbe affermare che per i beni intangibili sia possibile declinare una nozione ampia ed evolutiva di tutela comprensiva dei concetti di valorizzazione e di promozione<sup>14</sup>.

Aspetti questi, della conservazione e della valorizzazione, che andrebbero dunque concepiti ed attuati in sinergia<sup>15</sup> e non, come spesso avviene nella realtà, indipendentemente l'uno dall'altro. Aspetto, quello della valorizzazione, particolarmente complesso quanto strategico, che deve essere necessariamente considerato anche alla luce del ruolo delle funzioni delle Regioni le quali sono chiamate a concorrere, in ampia misura, alla gestione di tali attività<sup>16</sup>.

### *L'evoluzione del concetto di valorizzazione nell'ordinamento italiano in materia di beni culturali*

Per comprendere meglio lo strumento della valorizzazione è necessario risalire ad alcuni aspetti relativi alla genesi delle sue funzioni nonché alle relative attribuzioni presenti nel nostro ordinamento.

13. Vedi GUALDANI 2014.

14. Vedi GUALDANI 2019.

15. Commissione Europea, 2018, pp. 8-9

16. Vedi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 115.

Nell'esperienza italiana degli ultimi decenni il tema del patrimonio culturale e della relativa valorizzazione è stato oggetto di diverse riforme. A partire dal 2001, con la riforma del Titolo V della *Costituzione*, è stato stabilito che in relazione ai beni culturali, in materia di divisione di competenze fra Stato e Regioni, all'art. 117 della *Costituzione* l'esclusività della tutela rimanesse in capo allo Stato, mentre alle Regioni sono demandate le funzioni di valorizzazione e di tutto ciò che concerne la promozione culturale. A seguito della riforma del *Titolo V*, al fine di armonizzare la legislazione dei beni culturali con le modifiche costituzionali è stato predisposto il «Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio». In questa prospettiva l'idea di tutela del bene culturale temperata con il versante della valorizzazione, oltre ad assumere in sé l'aspetto relazionale dei beni ha conferito al patrimonio culturale un significato di potenziale generatore di sviluppo e di integrazione sociale.

In questa direzione, il *Codice*, già al primo articolo esordisce nei suoi «Principi» con una vera e propria «strategia di sistema», coinvolgendo nella materia tutti gli attori del comparto pubblico. Come si legge nell'art. 1 c. 3 «lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni assicurano la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione».

Numerosi sono i rimandi all'interno del testo relativi al tema della valorizzazione e della fruizione pubblica del patrimonio culturale. Pare significativo citare l'art. 111 laddove recita che la valorizzazione si realizza attraverso la «costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture, reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità» in ossequio all'art. 6 del *Codice*.

Alla «doverosità della valorizzazione» riferita agli Istituti e ai luoghi di cultura pubblica (musei, aree archeologiche, biblioteche, complessi monumentali) è dedicato l'intero portato dell'art. 112 che disciplina i livelli di concertazione fra enti pubblici, fra i settori pubblico e privato, definisce i soggetti degli accordi, i livelli strategici, programmatori e di gestione. È stato peraltro evidenziato come in tema di valorizzazione, il complesso itinerario normativo non possa dirsi compiutamente realizzato né sul piano delle regole, né sul piano dei relativi effetti. La mancanza, anche attuale, dei fondamentali decreti attuativi, le frequenti modificazioni sul piano amministrativo, le conseguenti incertezze generate non solo negli attori pubblici, ma anche nei soggetti privati potenzialmente interessati, hanno in concreto fortemente limitato - insieme alla perenne carenza di risorse pubbliche - l'efficacia dello strumento pensato dal legislatore. Anche le diverse modifiche degli assetti centrali del Ministero della Cultura, intervenute negli anni, hanno contribuito a generare incertezze nell'azione amministrativa degli enti coinvolti. Ad oggi, all'interno del Ministero della Cultura, le competenze relative alla valorizzazione,

sono state trasferite alla Direzione Generale dei Musei, contribuendo a separare definitivamente la tutela dalla valorizzazione<sup>17</sup>.

Altrettanto significativa è la previsione circa il coinvolgimento dei soggetti privati singoli o associati (cfr. art. 6 comma 3)<sup>18</sup>, nei confronti dei quali lo Stato è chiamato ad attivarsi al fine di favorirne e sostenerne la partecipazione. Tale previsione introduce inoltre il fondamentale concetto di «beni comuni».

Dalla lettura sistematica del *Codice* emerge quindi una chiara volontà di coniugare le funzioni di tutela e di valorizzazione che in esito alla riforma costituzionale del *Titolo V* avrebbero potuto potenzialmente produrre delle conflittualità nelle reciproche attribuzioni.

Tuttavia, nonostante la ricchezza dei contenuti e dei possibili strumenti forniti dall'ordinamento vigente, molto spesso, nell'esperienza diretta, emergono delle significative difficoltà operative. Difficoltà che sono forse da ricercarsi anche in ambiti più generali che afferiscono ad aspetti di criticità culturale della società contemporanea, del suo corredo valoriale e spesso, purtroppo, dalla carente funzione educativa al patrimonio culturale<sup>19</sup>.

Circa questo aspetto vale la pena rammentare come lo stesso art. 6 del *Codice* nel definire il concetto di valorizzazione come «l'esercizio e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche dalle persone diversamente abili al fine di promuovere lo sviluppo della cultura», introduca la fondamentale finalità educativa ribadendo così quanto già disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112<sup>20</sup>, che già indicava la valorizzazione come attività diretta a migliorare le condizioni di conservazione e conoscenza dei beni culturali e ad incrementarne la loro fruizione.

17. CAMMELLI ET ALII. 2011, p. 189.

18. «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale». D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 6, c. 3.

19. ARCHIVIO SABAP-LUMS – FONDO DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE, Avvio di procedimento prot. n. 14520 del 20/12/2023 – Area dell'ex Pomario Ducale a Massa. Tale avvio è volto alla ricostituzione delle forme di tutela pesantemente compromesse da azioni di annullamento di precedenti decreti nel periodo intercorso fra gli anni '50 del Novecento ad oggi. Il procedimento in corso di decretazione, il quale segue analogo procedimento attivato nel corso del 2010 arenatosi in seguito a numerose opposizioni, è invece stato accolto favorevolmente dall'attuale Amministrazione comunale. L'area in questione, se pur oggetto in passato di alcune trasformazioni, mantiene ancora oggi, per la città di Massa, un carattere fortemente identitario.

20. Al capo V del Titolo IV del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 sono indicate le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali in materia di Beni Culturali.

Appare evidente come l'introduzione del *Codice* con le successive implementazioni, in recepimento delle convenzioni UNESCO, abbia registrato una continua evoluzione nel definire il concetto di patrimonio culturale, rendendo sempre più esplicita la necessità di un approccio integrato e multidisciplinare allo stesso.

Le ricerche e i dibattiti degli ultimi vent'anni, a livello nazionale e internazionale, hanno dunque determinato una visione del patrimonio culturale sempre più articolata<sup>21</sup> e fondata in un quadro di sviluppo complessivo dei territori e nelle peculiarità locali<sup>22</sup>. In particolare, l'approccio alle implicazioni di carattere immateriale del bene culturale, come quelle legate ai saperi, alle tradizioni e alla creatività, hanno senza dubbio contribuito ad arricchire la nozione di patrimonio stesso<sup>23</sup>.

L'importanza di tale articolato normativo risiede in sostanza nell'aver riconosciuto, da parte del legislatore, che i processi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sostenute da opportune strategie di sistema, siano fondamentali sia in funzione della tutela dei singoli beni sia in funzione della promozione e dello sviluppo, anche economico, delle comunità locali<sup>24</sup>. In questa ottica il coinvolgimento delle comunità, attuato attraverso la messa in rete di sistemi culturali, quali ad esempio le reti museali e non solo, può senza dubbio favorire i processi di identificazione dei cittadini con il loro patrimonio sviluppandone "l'attitudine" alla cooperazione nella conservazione<sup>25</sup>.

### *Patrimonio culturale e sostenibilità – tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo sostenibile*

Le tematiche correlate alla sostenibilità ambientale sono un argomento di grande attualità nell'attuale contesto storico. Eventi determinati da cambiamenti climatici, conflitti bellici, crisi sociali ed economiche impongono una rinnovata attenzione al patrimonio culturale, riaprendo ancora una volta il confronto sulla natura del suo valore – materiale e immateriale – e alle politiche nazionali e internazionali necessarie a rendere il patrimonio culturale e la cultura elementi cardine nei processi di sviluppo sostenibile. Nel definire gli obiettivi dell'*Agenda 2030* per lo sviluppo sostenibile la

21. Vedi PETZET 2003.

22. Vedi ICOMOS Australia 2013.

23. Vedi ICOMOS 1994.

24. Vedi COUNCIL OF EUROPE 2005

25. Vedi ICOM Italia 2016.

comunità internazionale è richiamata a un'azione condivisa di salvaguardia del patrimonio culturale riconoscendo allo stesso un valore strategico di carattere sociale e politico<sup>26</sup>.

Nel comune ritenere che «Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri»<sup>27</sup>, e che in sintesi il patrimonio culturale è l'espressione dell'identità di un popolo i cui valori si trasmettono da una generazione all'altra, non si può che rilevare che il connubio fra patrimonio culturale – bene comune – e sostenibilità sono le due facce della stessa medaglia funzionali e correlate allo stesso obiettivo.

Tale assunto si sostanzia nel considerare quanto il corredo valoriale di cui il patrimonio è portatore può e deve essere considerato per le comunità un irrinunciabile potenziale fattore di sviluppo anziché, come spesso avviene, un peso da mantenere, conservare e tramandare staticamente alle generazioni future.

È senza dubbio interessante evidenziare come i due aspetti siano strettamente legati fra loro atteso che questo definisce propriamente il senso della protezione del patrimonio culturale all'interno delle comunità territoriali. Se, come è innegabile – in particolare in questo periodo storico – le comunità sono in continua trasformazione<sup>28</sup>, il patrimonio culturale, nella sua natura identitaria, rappresenta il legame di continuità con il passato – da trasmettere alle future generazioni<sup>29</sup> – pur senza impedirne le trasformazioni, essendo il patrimonio culturale stesso in continua evoluzione.

In questo contesto, l'attenzione che l'*Agenda 2030* pone nei confronti del patrimonio culturale, assume una particolare rilevanza dato che è la prima volta che un Summit mondiale, specificatamente dedicato allo sviluppo sostenibile, attribuisce, in forma esplicita, uno specifico ruolo alla protezione del patrimonio culturale in funzione degli obiettivi che si propone. Ciò in particolare in considerazione che i Summit precedenti hanno posto attenzione prevalentemente su aspetti ambientali in senso ecologico piuttosto che culturale.

26. In questa direzione nell'obiettivo 11 dell'Agenda 2030 - «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, e nello specifico» nel target 11.4 - «Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo» – si riscontra una chiara esortazione a rafforzare le azioni per la protezione e promozione del patrimonio culturale e naturale indicandolo come elemento contributore alla creazione di città e comunità sostenibili.

27. EUR-Lex Glossary: <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/sustainable-development.html#:~:text=Il%20concetto%20di%20sviluppo%20sostenibile,future%20di%20soddisfare%20i%20propri> (ultimo accesso 16 aprile 2025).

28. Vedi UNESCO 2005.

29. Vedi Council of Europe 2005.

### *Sostenibilità culturale e sostenibilità ambientale – fra opportunità e rischi*

Come è noto, nel nostro Paese, la “protezione e conservazione del patrimonio culturale” di cui all’*Agenda 2030*, rimane in larga misura affidata agli strumenti di tutela previsti dal *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, del quale si sono in precedenza analizzati la portata e l’evoluzione normativa intercorsa negli ultimi decenni in recepimento delle convenzioni Unesco.

Parallelamente, nella direzione della crescita sostenibile del Paese in particolare in materia di energia da fonti rinnovabili sono state recentemente introdotte normative volte alla loro diffusione sul territorio nazionale. Così come sono state introdotte ulteriori norme che riguardano le città e i centri storici relativamente a misure di risparmio energetico.

L’obiettivo di perseguire la decarbonizzazione energetica è ovviamente di indubbia necessità e urgenza e deve certamente entrare a far parte della pianificazione strategica di ogni Paese.

Se formalmente entrambi gli obiettivi sono fondati su altrettante priorità dettate dalla sostenibilità, intesa nel suo complesso, deve purtroppo rilevarsi come nell’applicazione pratica delle strategie di settore le stesse siano spesso, fra loro, oggetto di contrasto fino ad arrivare a generare veri e propri elementi di conflitto.

In relazione alla questione, risulta significativo il recente *Decreto Legislativo 199/2021*, modificato il 28 novembre 2023<sup>30</sup>. L’art. 20 individua le «aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC – *Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima* per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili». Tra le aree idonee, al comma 8 lettera c) si individuano «le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento». La lettera c-quater) inoltre individua come idonee «le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre

30. Cfr. Decreto Legislativo 199/2021, modificato il 28 novembre 2023, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199#:~:text=Il%20presente%20decreto%20ha%20,di%20completa%20decarbonizzazione%20al%202050> (ultimo accesso 30 gennaio 2024).

chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici, ma precisa: fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)».

Ciò significa che, sebbene sottoposte alle tutele del *Codice dei beni Culturali e del Paesaggio*, le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, possono accogliere l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come eolici e fotovoltaici, eludendo ogni valutazione di compatibilità paesaggistica.

Tale impostazione determina il consolidarsi delle «condizioni di degrado ambientale» di zone ricomprese in aree oggetto di decreti di tutela vigenti i quali le individuano come, ad esempio, cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica; oppure come complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; nonché bellezze panoramiche; o inoltre come i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, o le zone di interesse archeologico.

Questo approccio con ogni evidenza contrasta con l'art. 135 del *Codice*, il quale dispone che le regioni sottopongano a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, definendo «apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate»<sup>31</sup>.

La mancanza di un approccio comune tra le politiche di settore diventa dunque l'elemento principale di fragilità nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, con il conseguente rischio di non essere in grado di prendersi adeguatamente cura del patrimonio culturale della collettività. Un rischio, questo, più che mai reale e concreto in questa particolare fase storica connotata da grandi sfide economiche, ambientali, sociali e culturali.

*“Il caso studio di Carrara” - dalla teoria alla pratica - un approccio integrato fra conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale*

Partendo dall'analisi del palinsesto normativo, affrontato in precedenza, che rappresenta la cornice entro la quale è possibile operare, passando ad una prima fase conoscitiva del contesto territoriale di questa particolare area della Toscana, emerge subito evidente la complessità nell'approcciarsi ad una realtà come quella del territorio di Carrara e del suo bacino estrattivo. Un'area da sempre

31. Vedi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 135.

dedita alla «coltivazione del marmo»<sup>32</sup>, abitata da una comunità profondamente identificata in questa “materia” e dalle attività che ne derivano. Attività che, nel corso del tempo, non solo hanno modellato l’aspetto morfologico delle sue montagne, ma il carattere stesso della sua gente<sup>33</sup> (figg. 1-2). Un processo di identificazione talmente forte e radicato che nel mondo si riconosce «Carrara per il marmo e il marmo per Carrara». Dunque, un territorio particolarmente ricco, sia in termini di patrimonio culturale (materiale e immateriale), sia di potenzialità, quanto complesso, se non a volte contraddittorio nelle sue dinamiche.

La varietà dei marmi apuani, sotto il nome di «Carrara Marbles» è stata inserita nel 2017 nella lista UNESCO della *Global Heritage Stone Resource* (GHSR)<sup>34</sup>. Il GHSR è uno standard geologico IUGS, sviluppato dalla Sottocommissione IUGS *Heritage Stones* (HSS) e accettato nel 2017<sup>35</sup>. Il «Marmo di Carrara» è stato riconosciuto per il suo impiego nella storia dell’arte e dell’architettura, oltre che per l’interesse per l’utilizzo nel restauro di edifici storici<sup>36</sup>. Nel label GHSR le istanze scientifiche e geologiche, culturali e patrimoniali si intrecciano con il fine di estendere la conoscenza delle pietre. La conoscenza scientifica alla base delle istanze geologiche, geomorfologiche e tettoniche che descrivono il territorio e le tipologie di marmo estratto, possono diventare uno strumento per una narrazione delle attività estrattive e dei gusti delle diverse epoche storiche<sup>37</sup>. Tramite questo processo si ritiene che aumenti la consapevolezza delle risorse naturali lapidee tra gli addetti ai lavori (geologi, ingegneri, architetti, restauratori) che si estende anche ad un pubblico più vasto. L’internazionalità di questo processo è, per i promotori<sup>38</sup>, garanzia di una cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio geologico. La nomina di una GHSR richiede una approfondita analisi della risorsa lapidea che comprenda gli aspetti scientifici – geologici, geomorfologici, petrografici –, storici – modalità di escavazione e impiego storico di questo materiale in arte ed architettura –, tecnici – tipologie merceologiche, di escavazione e lavorazione<sup>39</sup>. Tale approccio è centrale per la conoscenza delle

32. Vedi MANNONI 1978.

33. Ne offrono un esempio alcuni contributi come i testi di Rovelli (ad esempio: ROVELLI 2012).

34. Vedi KAUR, CARDENES 2021.

35. GHSR, <https://www.unesco.it/it/news/il-global-heritage-stone-resource-ghsr-approvato-dal-consiglio-dell'international-geoscience-programme/> (ultimo accesso 16 aprile 2025).

36. Vedi PRIMAVERI 2015.

37. Vedi KLAPISCH-ZUBER 1973.

38. Vedi COOPER ET ALII. 2013.

39. Vedi COOPER 2015.



Figura 1. Il bacino estrattivo di Carrara. Aspetto morfologico delle montagne “scolpite” dall’attività estrattiva (foto: D. Capra, 2016).



Figura 2. Il bacino estrattivo di Carrara visto da Foce Pianza. Sono evidenti le strade d'arrocamento e le pareti di cava (foto: D. Capra, 2016).

risorse litologiche, specialmente se le cave non sono più attive ma, per i luoghi in cui l'industria estrattiva è attiva, rischia di rappresentare solo un'etichetta, in quanto non sono presenti indicazioni su modelli di gestione per i luoghi di estrazione dei materiali<sup>40</sup> (figg. 3-4).

Dal 2011, l'unicità geologica, geomorfologica, culturale e naturalistica delle Apuane è stata riconosciuta dall'UNESCO come geo-parco – ovvero, secondo la definizione UNESCO, «aree geografiche singole e integrate, caratterizzate da siti e paesaggi di rilevanza geologica internazionale» la cui tutela mira ad una gestione attraverso un approccio olistico che integra protezione, educazione e sviluppo sostenibile<sup>41</sup>. L'estensione del parco corrisponde alle aree di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, definite dall'allegato cartografico alla legge regionale toscana n. 65/1997 per una superficie di 493,87 km<sup>2</sup> – di cui 205,98 km<sup>2</sup> di area parco e 271,07 km<sup>2</sup> di area contigua tradizionale e 16,82 km<sup>2</sup> di area contigua a destinazione estrattiva («zona contigua di cava»). Il territorio individuato si estende entro i limiti amministrativi di 19 comuni ed è interamente incluso nelle province di Lucca (Camaiole, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Fabbriache di Vergemoli, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto, per un totale di 338,04 km<sup>2</sup>) e Massa Carrara (Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Massa e Montignoso, per un totale di 155,83 km<sup>2</sup>).

Nella *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*<sup>42</sup> i beni che formano il patrimonio immateriale sono: le prassi, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* (figg. 7-10) – come gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Sono inoltre parte di questo patrimonio intangibile le narrazioni che i gruppi tramandano circa la storia dei luoghi, le leggende ed i racconti.

L'analisi critica delle fonti storiche e delle tracce materiali del contesto dei bacini estrattivi apuani permette il riconoscimento delle tracce del patrimonio estrattivo del marmo di Carrara e dei segni che determinano l'identificazione delle relazioni tra gli elementi del territorio, il patrimonio tangibile ed intangibile (figg. 5-6).

Le riflessioni sviluppate da associazioni locali di carattere culturale, a partire dallo studio della storia delle cave e del marmo, hanno avviato processi di riconoscimento dell'eccellenza creativa nel campo delle lavorazioni lapidee storiche e contemporanee. A tale impegno si deve la candidatura del Comune di Carrara come UNESCO *Creative City per l'artigianato* che si è conclusa con esito positivo nel

40. COOPER 2020, pp. 343–347.

41. Vedi UNESCO 2015.

42. Vedi UNESCO 2003.



Figura 3. Bacino estrattivo di Carrara. Il rapporto tra gli elementi naturali, gli strumenti tecnici e le pareti di cava in un sito in disuso (foto: D. Capra, 2023).



Figura 4. Bacino estrattivo di Carrara. Le tracce dell'attività estrattiva tra ruderi ed abbandono (foto: D. Capra, 2023).

2017<sup>43</sup>. Il riconoscimento UNESCO della Città di Carrara come *Città Creativa*, comprende l’attuazione di progetti partecipativi finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici attraverso attività culturali.

Tale riconoscimento è però assente nei testi normativi e legislativi nazionali e locali, in cui la condizione dell’industria estrattiva è regolata principalmente attraverso norme che si occupano di sicurezza delle attività estrattive e di protezione dei lavoratori (Decreto Legislativo 30 aprile 1994, n. 624), di pianificazione e regolazione del settore estrattivo (Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 78, *Piano Regionale delle Attività Estrattive - PRAE*), della conservazione del patrimonio naturale del Parco Regionale delle Alpi Apuane (Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1) e di sostenibilità nell’ambito delle risorse minerarie (Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 39). In particolare, è interessante notare che il PRAE stabilisce le aree idonee per l’estrazione di risorse minerarie e materiali da costruzione, attraverso la mitigazione degli impatti ambientali e la riqualificazione delle aree dismesse.

In tale panorama, la molteplicità di segni e tracce archeologiche, artistiche e tecniche di questi luoghi che registrano millenni di cambiamenti naturali, economici e culturali vengono letti principalmente attraverso la condizione di “residuo” industriale<sup>44</sup> e non come esito di un processo culturale<sup>45</sup>.

Appare subito chiaro che un approccio volto unicamente nella direzione del riconoscimento e della conseguente azione di tutela del patrimonio culturale, contemplata unicamente nelle sue forme statiche di conservazione, risulta, in particolare in questo caso, insufficiente o quantomeno «non bastevole», qualora finalizzato solo a sé stesso<sup>46</sup>. Con questo, ovviamente, non si intende affermare che l’azione di riconoscimento dei valori culturali e della loro tutela non siano un aspetto fondamentale nel processo complessivo, dato che costituiscono, sempre ed in ogni caso, le fondamenta sulle quali costruire una qualsivoglia possibile azione in termini di promozione e di valorizzazione. Si vuole piuttosto evidenziare, come in una realtà quale quella in esame - dove convivono rilevanti aspetti storico - artistici - paesaggistici - testimoniali – relazionali – inscindibilmente e storicamente legati alla stessa risorsa «del marmo» -, con le esigenze e le criticità di un comparto industriale, pressoché

43. Vedi <https://www.unesco.org/en/creative-cities/carrara> (ultimo accesso 22 febbraio 2026).

44. BERGER, 2006, p. 36.

45. Per approfondimenti sull’analisi critica dei rapporti tra il bacino estrattivo del marmo di Carrara, il materiale estratto e le criticità di tutela vedi SORBO *ET ALII* 2024.

46. Cava Romana di Fossacava – D.M. 17/7/1998 L. 1/6/1939 N. 1089; Cava Romana nella moderna cava denominata Venedretta in località Scalocchiella D.M. 7/4/1998 L. 1/6/1939 N. 1089 .



A sinistra, figura 5. Carrara. Carrara Studi Aperti 2023. La tecnica di lavorazione storica del marmo denominata “del violino” mostrata dall’artista Oliviero Bertolaso (foto: D. Capra, 2023). In alto, figura 6. Carrara. Carrara Studi Aperti 2023. L’artista Oliviero Bertolaso nel suo laboratorio con gli utensili tradizionali per la scultura del marmo (foto: D. Capra, 2023).



A sinistra, figura 7. Carrara. Carrara Studi Aperti 2023. Compasso utilizzato per la scultura del marmo (foto: M. Chiuso, 2023). A destra, figura 8. Carrara. Gli utensili tradizionali per l'estrazione e lavorazione del marmo esposti in piazza del Duomo a Carrara (foto: D. Capra, 2023).

totalizzante e da oltre mezzo secolo in forte espansione, rappresenti una vera e propria sfida nella ricerca di un possibile equilibrio che tenga conto delle relative istanze.

In esito all'evoluzione tecnologica dei sistemi di escavazione, in costante sviluppo già a partire dalla metà del Novecento, alle dinamiche di un mercato globalizzato e sempre più esigente che ne ha amplificato la richiesta, si è determinato, nell'ultimo mezzo secolo, un incremento «esorbitante» dell'estrazione del marmo contraendone, peraltro, la filiera di lavorazione «in loco» al solo fine di ottimizzarne la resa economica. Dinamiche queste, politiche e sociali, che da sole varrebbero uno specifico e serio approfondimento sia da parte di esperti competenti sia da parte delle amministrazioni chiamate a governare il territorio. Argomenti questi che, per ovvie ragioni, esulano da questa riflessione.

Nella fattispecie è tuttavia facile intuire come il delicato rapporto fra uomo, natura e sfruttamento delle sue risorse, esprima una sensibile fragilità nel proprio equilibrio e che rischi, se non opportunamente governato, di trasformare la principale risorsa di un territorio in una “gabbia” per la sua stessa comunità.

### *Conclusioni*

Per concludere, ritornando all'esordio di questa sintetica riflessione, vale a dire alle attività che contraddistinguono l'operato degli Uffici territoriali del Ministero della Cultura, nell'affrontare un «caso studio» come quello in questione, matura inevitabilmente la consapevolezza circa la necessità di un approccio interdisciplinare al tema del patrimonio culturale, che contempli non solo una visione dei territori nella loro complessità di valori e di criticità, ma anche, e soprattutto, una strategia integrata e sincrona nella messa in campo dei processi di tutela di valorizzazione e di gestione.

Emerge altresì, altrettanto urgentemente, la necessità di mettere in campo quei «più volte richiamati» processi di partecipazione fra Amministrazioni pubbliche e privati portatori di interesse, fino al coinvolgimento delle comunità locali nel loro insieme. Processi di partecipazione che sono alla base del dettato normativo in materia di patrimonio culturale, in assenza dei quali, ogni obiettivo di salvaguardia «del bene comune» rischia di rimanere incompiuto nell'essenza stessa della sua missione.



Figura 9. Carrara. Ponte di ferro. Carrara Studi Aperti 2023. Il ponte di ferro e piazzale dell'ex-ferrovia Marmifera di Carrara (oggi dismessa) che dagli anni '80 è stato trasformato in un laboratorio da parte degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Carrara (foto: D. Capra, 2023).



In questa pagina, figura 10. Bacino estrattivo di Carrara. Le rovine del villaggio Walton in prossimità delle cave (foto: D. Capra, 2016). Nella pagina successiva, figura 11. Bacino estrattivo di Carrara. La Cava Scuola a Ravaccione (foto: D. Capra, 2023).

Cava Scuola



## Bibliografia

- BARBATI *ET ALII* 2011 - C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna 2011, p. 189.
- BERGER 2006 - A. BERGER, *Drosscape: wasting land in urban America*, Princeton architectural Press, New York, N.Y. 2006, p. 36.
- COOPER *ET ALII* 2013 - B. J. COOPER, B.R. MARKER, D. PEREIRA, B. SCHOUENBORG, *Establishment of the heritage stone task group (HSTG)*, in «Episodes. Journal of International Geoscience», 2023, 36, pp. 8-10.
- COOPER 2015 - B.J. COOPER, *The “Global Heritage Stone Resource” designation: past, present and future*, in D. PEREIRA, B.R. MARKER, S. KRAMAR, B.J. COOPER, B.E. SCHOUENBORG (eds.), *Global Heritage Stone: Towards International Recognition of Building and Ornamental Stones*, Geological Society of London, London 2015, pp. 11-20.
- COOPER 2020 - B.J. COOPER, *The limits of heritage stone designation*, in J.T. HANNIBAL, S. KRAMAR, B.J. COOPER (eds.), *Global Heritage Stone: Worldwide Examples of Heritage Stones*, Geological Society of London, London 2020, pp. 343-347.
- GUALDANI 2014 - A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: ancora senza ali?*, in «AEDON», 2014, 1, pp. 1-9.
- GUALDANI 2019 - A. GUALDANI, *I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia*, in «AEDON», 2019, 1, p. 85.
- KAUR, CARDENES 2021 - G. KAUR, V. CARDENES, *Kaur, Global Heritage Stones Resource: An IUGS designation*, EGU General Assembly 2021, online, 19-30 Apr 2021. DOI: 10.5194/egusphere-egu21-12485.
- KLAPISCH-ZUBER 1973 - C. KLAPISCH-ZUBER, *Carrara e I maestri del marmo (1300-1600)*, Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi (Ed), Massa 1973.
- MANNONI, MANNONI 1978 - L. MANNONI, T. MANNONI, *Il marmo materia e cultura*, Sager Editrice, Genova 1978.
- MITCHELL, RÖSSLER, TRICAUD 2009 - N. MITCHELL, M. RÖSSLER, P. M. TRICAUD, *World Heritage cultural landscapes: a handbook for conservation and management*, UNESCO, p. 37, disponibile online: [https://whc.unesco.org/documents/publi\\_wh\\_papers\\_26\\_en.pdf](https://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_26_en.pdf) (ultimo accesso 29 aprile 2026).
- PETZET, 2003 - M. PETZET, *Place, memory, meaning: Preserving intangible values in monuments and sites*. in 14th ICOMOS General Assembly and International Symposium: 'Place, memory, meaning: preserving intangible values in monuments and sites', 27-31 oct 2003, Victoria Falls, Zimbabwe 2003.
- PRIMAVERI 2015 - P. PRIMAVERI, *Carrara Marble: a nomination for 'Global Heritage Stone Resource' from Italy*. Geological Society, London, in D. PEREIRA, B.R. MARKE, S. KRAMAR, B.J. COOPER, B.E. SCHOUENBORG (eds.), *Global Heritage Stone: Towards International Recognition of Building and Ornamental Stones*, Geological Society of London, London 2015, pp. 137-154.
- SETTIS 2013 - S. SETTIS, *Il paesaggio come bene comune*, Vol. Assise., Quaedam (Scuola di Pitagora), Napoli 2013.
- SORBO *ET ALII* 2024 - E. SORBO, M. CHIUSO, D. CAPRA, S. TONELLO, *“AL VERSO E AL CONTROLLO”: the marble quarries of Carrara—new perspectives for the cultural and environmental heritage of quarrying in the Apuan Alps*, in «Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali», 35, 2024, pp. 837-851.